MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 marzo 2007

Istituzione della Cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 864, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(GU n. 84 del 11-4-2007)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge del 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 863, nell'incrementare la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate di un importo pari a 64.379 milioni di euro per il periodo 2007-2013, prevede che non meno del 30% delle suddette risorse sia destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali;

Considerato che il comma 864 del citato art. 1 della legge finanziaria 2007 ribadisce che il Quadro strategico nazionale costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorita' individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia;

Considerato che il predetto comma 864 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, con il ricorso alle risorse umane strumentali e finanziarie esistenti e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, una Cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti;

Considerato che la predetta Cabina di regia dovra' garantire l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale e favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi;

Visto il Quadro strategico nazionale, di seguito denominato semplicemente QSN, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 22 dicembre 2006;

Considerato inoltre che il suddetto QSN prevede cinque Programmi operativi nazionali, tra cui il Programma operativo nazionale «reti e mobilita» a titolarita' di un'Amministrazione centrale, che rappresenta quindi l'Autorita' di gestione del programma;

Tenuto conto che per i Programmi operativi nazionali, secondo quanto disciplinato nel QSN al capitolo VI.2.4, si prevede l'istituzione di un Comitato di indirizzo e di attuazione (CIA) che affianca l'attivita' dell'Autorita' di gestione;

Considerato che il piano finanziario del QSN destina alla priorita' 6 «Reti e collegamenti per la mobilita» un ingente volume di risorse, riconducibili all'intera politica regionale unitaria (nazionale e comunitaria);

Considerato che lo stesso QSN, nell'ambito di tale priorita', richiama il rispetto della destinazione di almeno il 30% della spesa ordinaria al Mezzogiorno e rileva la necessita' che la politica regionale unitaria poggi su una pianificazione nazionale strategico-operativa, concertata tra Stato centrale e regioni, che

stabilisca in modo condiviso e trasparente le priorita' e definisca tempi realistici per la progettazione e l'attuazione;

Rilevata pertanto la valenza strategica della cooperazione interistituzionale tra Stato e regioni per assicurare le predette condizioni e per garantire un effettivo coordinamento dei diversi segmenti e strumenti delle politiche in atto nonche' dei diversi attori coinvolti;

Ritenuto di procedere all'istituzione della Cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture, anche immateriali, e dei trasporti ai sensi del citato comma 864, secondo i criteri di composizione previsti dalla disposizione stessa ed assicurando i necessari supporti tecnici ed organizzativi per l'espletamento dei compiti attribuiti;

Decreta:

Art. 1. Cabina di regia

- 1. E' istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture, anche immateriali, e dei servizi di trasporto, di cui all'art. 1, comma 864, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 2. La Cabina di regia costituisce, per il suddetto settore, la sede di confronto tra lo Stato e le regioni del Mezzogiorno per garantire l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale, assicurando in tale prospettiva il coordinamento fra gli strumenti di programmazione e attuazione delle politiche ordinarie nazionali e regionali e quelli delle politiche promosse nell'ambito della programmazione regionale unitaria della politica di coesione, nonche' l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie.
- 3. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al com-ma 2, la Cabina di regia assicura il raccordo politico, strategico e funzionale, sulla base degli indirizzi fissati nei suddetti programmi, per facilitare un'efficace integrazione fra gli investimenti promossi, promuoverne l'accelerazione e garantirne una piu' stretta correlazione con le istanze e le dinamiche di sviluppo dei sistemi produttivi del Mezzogiorno.

Art. 2.

Composizione e funzionamento della Cabina di regia

- 1. La Cabina di regia e' composta da:
- a) il Ministro dello sviluppo economico, in qualita' di presidente;
 - b) il Ministro dell'economia e delle finanze;
 - c) il Ministro delle infrastrutture;
 - d) il Ministro dei trasporti;
- e) il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;
 - f) il Ministro delle comunicazioni;
- g) il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- h) il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente funzione di segretario del CIPE;
 - i) i presidenti delle regioni del Mezzogiorno.
- 2. Ogni Ministro componente della Cabina di regia puo' delegare la propria partecipazione ad un Sottosegretario; ogni presidente di regione interessata puo' delegare uno o piu' assessori con competenze nelle materie da trattare. La Cabina di regia e' convocata dal presidente anche su motivata richiesta di un componente.

- 3. Le modalita' di funzionamento della Cabina di regia sono definite con deliberazione della Cabina di regia, su proposta del presidente.
- 4. Su invito del presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina di regia anche altri Ministri o presidenti di regione o loro delegati o altri rappresentanti di organi di vertice di Amministrazioni pubbliche.
- 5. La Cabina di regia, su proposta del presidente, delibera le linee di azione annuale ai fini dell'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1.

Art. 3. S e d e

- 1. La Cabina di regia ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico.
- 2. In relazione a specifici temi da trattare possono essere convocate riunioni di lavoro presso le sedi delle amministrazioni regionali.

Art. 4. Comitato tecnico. Funzioni e composizione

- 1. La Cabina di regia si avvale di un Comitato tecnico, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, che ha il compito di svolgere attivita' istruttoria e di raccolta, valutazione ed elaborazione di dati e documenti.
- 2. Il Comitato tecnico assicura la ricognizione delle strategie di interventi e dei piani nazionali e regionali, delle risorse finanziarie, dello stato di attuazione degli interventi nonche' di eventuali problematiche da sottoporre all'attenzione della Cabina di regia, e formula proposte in ordine alle iniziative da intraprendere per risolvere le criticita' riscontrate.
- 3. Il Comitato tecnico e' composto dal capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico e dal direttore generale del Servizio centrale di segreteria del CIPE della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' da un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti organismi:

Ministero dell'economia e delle finanze;

Ministero delle infrastrutture;

Ministero dei trasporti;

Ministero per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero delle comunicazioni;

Amministrazioni regionali;

Autorita' di gestione del programma nazionale reti e mobilita'; ANAS;

Ferrovie dello Stato;

Assoporti;

Unione interporti riuniti;

Assaeroporti.

4. I rappresentanti designati devono avere responsabilita' di direzione di uffici generali o, comunque, avere poteri di rappresentanza esterna dell'organismo; gli organismi espressamente indicati al comma 3, nel designare i propri rappresentanti, possono prevedere la possibilita' per tale rappresentante di delegare, per singole riunioni del Comitato, un funzionario del proprio ufficio con qualifica almeno dirigenziale.

- 5. I componenti del Comitato saranno nominati con successivo provvedimento del presidente della Cabina di regia.
- 6. In relazione ai temi trattati possono essere invitati ad assistere alle sedute del Comitato, dal coordinatore di cui all'art. 5, altri soggetti pubblici o privati.

Art. 5. Modalita' di funzionamento

- 1. La Cabina di regia, su proposta del Presidente, adotta le disposizioni di funzionamento del Comitato tecnico e ne nomina il coordinatore.
- 2. Il Comitato, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 4, opera in raccordo con i competenti uffici delle amministrazioni in esso rappresentate e si avvale, per gli aspetti operativi ed organizzativi, della collaborazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico e, ove opportuno, delle altre strutture del predetto Dipartimento.
- 3. Il coordinatore del Comitato cura i rapporti tra il Comitato stesso ed il comitato di indirizzo e di attuazione istituito nel programma nazionale reti e mobilita', anche in raccordo con l'autorita' di gestione del programma.
- 4. Il Comitato, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, puo' avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, del supporto tecnico di esperti in sistemi di trasporto e logistica, di economia dello sviluppo, di economia e finanze, di materie giuridiche, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati dalle amministrazioni rappresentate nella Cabina di regia, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie.
- 5. Il Comitato puo' costituire, senza oneri, commissioni o gruppi di lavoro composti anche dagli esperti di cui al comma 4.

Art. 6. Compensi

- 1. Ai componenti o rispettivi delegati della Cabina di regia e del Comitato tecnico non e' riconosciuto alcun compenso.
- 2. Eventuali oneri di missione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza dei componenti o loro delegati.

 Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro: Bersani

12.04.2007	Istituto Poligrafico e Zecca dello	20:19:14
12.07.2007	" Stato	20.17.17